

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1592 del 13 dicembre 2022

Determinazione in via definitiva della consistenza del Fondo risorse decentrate del comparto, delle risorse a valere sul bilancio regionale da destinarsi alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, nonché del Fondo per il trattamento di posizione e di risultato della dirigenza per l'anno 2022, relativi al personale della Giunta regionale.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:

L'Amministrazione regionale procede all'approvazione in via definitiva del Fondo risorse decentrate del personale del comparto per l'anno 2022. Contestualmente, si vanno a determinare le risorse, a valere sul bilancio regionale, da destinarsi alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del CCNL 21.05.2018. Da ultimo, si va ad approvare in via definitiva anche la consistenza del fondo per il trattamento di posizione e di risultato della dirigenza della Giunta Regionale del Veneto per l'anno 2022.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

Con il presente provvedimento si intende approvare, in via definitiva, la consistenza del fondo per le risorse economiche destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, nonché quello per il trattamento di posizione e di risultato della dirigenza della Giunta Regionale, relativi entrambi all'anno 2022. Si vanno altresì a determinare le risorse, a valere sul bilancio regionale, da destinarsi alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del CCNL 21.05.2018.

La determinazione dell'entità delle risorse decentrate, si rende necessaria al fine di poter perfezionare e rendere pienamente operativi gli accordi già sottoscritti in sede di contrattazione integrativa con le OO.SS. in merito, nello specifico, alla destinazione delle risorse stesse in essi puntualmente individuata.

La costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale è oggi regolata dal CCNL comparto delle Funzioni Locali - triennio 2016-2018, approvato in via definitiva il 21 maggio 2018, il quale ha introdotto molteplici novità nella costruzione e quantificazione del fondo rispetto al previgente quadro normativo e contrattuale. In aggiunta a tali previsioni contrattuali, la determinazione del fondo stesso deve tener conto, con riguardo alla sua componente stabile, anche dell'obiettivo della armonizzazione del trattamento economico del personale transitato dalla Città Metropolitana di Venezia e dalle altre province del Veneto disciplinato dall'articolo 1, comma 800, della legge n. 205/2017. Sul punto, la corretta applicazione dell'adeguamento economico è stata disposta, già a partire dall'annualità 2018, dalla DGR n. 820/2019 la quale ha recepito, da un lato il contenuto della relazione tecnico-illustrativa al DPCM dell'8 maggio 2019, dall'altro le indicazioni formulate dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti del Veneto in sede di parifica del rendiconto 2018.

A partire dal 2018, pertanto, oltre agli interventi di carattere normativo nazionale (art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010; art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015; art. 22, comma 3, D.Lgs n. 75/2017; art. 1, comma 800, della legge n. 205/2017) e regionale (art. 12 della L.R. n. 11/2010; art. 27, comma 4, della L.R. n. 14/2016), si è andato a sovrapporre quanto disposto in tema di costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale dal nuovo CCNL del Comparto delle Funzioni Locali ed in particolar modo dall'art. 67 dello stesso. Anzitutto questo precisa che *"...a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative... ..l'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi"*.

Assume rilievo anche la previsione del successivo comma 2 dell'articolo 67 CCNL ed in particolar modo le lettere a) e b) dello stesso che, in base alla dichiarazione congiunta posta in calce al contratto in argomento, consentono un incremento del fondo anche oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017.

Nello specifico, in base alla lettera a), l'importo di cui al comma 1 può essere stabilmente incrementato "*... di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019*". In base alla lettera b), l'importo di cui al comma 1 può essere stabilmente incrementato "*... di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data*". Tali incrementi, già disposti e stanziati tra le risorse stabili del fondo 2020 ai sensi del citato comma 2 dell'articolo 67 CCNL lettera a) e b), vanno considerati consolidati e quindi confermati anche per l'attuale annualità e per quelle future.

Utilizzando la possibilità concessa dall'articolo 15, comma 7, CCNL del 21.05.2018, l'amministrazione regionale e le Organizzazioni sindacali, hanno sottoscritto un accordo, approvato con DGR n. 134 del 14 febbraio 2020, con il quale si è disposta la riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative determinandosi un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate a partire dall'annualità 2020. Tale operazione, che come detto consiste in un trasferimento di risorse quantificate in € 91.443,00 dalla componente destinata al finanziamento delle posizioni organizzative a favore della parte stabile del Fondo risorse decentrate, garantisce l'invarianza del saldo algebrico complessivo, secondo le previsioni di cui all'articolo 67, comma 7, del CCNL del 21.05.2018 e quindi il doveroso rispetto dell'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 (cd. tetto 2016).

Il fondo di cui al più volte citato articolo 67 continua, inoltre, ad essere alimentabile dalle risorse variabili derivanti, ad esempio, dai risparmi sul lavoro straordinario, dai risparmi sull'utilizzo della componente stabile del fondo dell'anno precedente e dai risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione della spesa di cui all'art. 16 del D.L. n. 98/2011.

Ai sensi dell'articolo 6 della Legge regionale n. 34 del 15/12/2021 "*Collegato alla legge di stabilità regionale 2022*", che ha previsto il trasferimento ad Avepa del contingente di personale regionale già in posizione di distacco, si rende necessario operare una decurtazione delle risorse stabili del fondo del comparto. L'ammontare a regime della decurtazione è stato dapprima provvisoriamente determinato con DGR n. 311 del 29 marzo 2022 su base annua in complessivi € 81.969,82 mentre per la sola annualità 2022, tenuto conto che il trasferimento di personale è avvenuto in corso d'anno, ovvero limitatamente al periodo che va dal 1° aprile 2022 a fine anno, in € 61.477,37. Successivamente, in conseguenza del riconoscimento del beneficio dell'istituto delle progressioni economiche orizzontali con decorrenza 1/01/2022 a favore di 4 dipendenti oggetto del trasferimento in questione, l'ammontare a regime della decurtazione è stato determinato in € 84.278,88 su base annua e in € 63.209,16 per il solo anno 2022.

Da un punto di vista procedimentale, con il presente provvedimento si va anzitutto a definire la componente stabile del fondo per l'annualità 2022, includendo tutte le voci che la compongono. Si procede, poi, a determinare la componente legata al finanziamento delle posizioni organizzative, i cui trattamenti di posizione e di risultato, ancorché di fatto assoggettati unitamente al Fondo risorse decentrate ai medesimi vincoli di finanza pubblica, sono corrisposti a carico del bilancio regionale ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL 21.05.2018. Ad esso si sommeranno le voci relative alla componente variabile ad oggi in gran parte già quantificabili, tenuto comunque conto che è necessario rinviare ad un secondo momento la determinazione dell'ammontare delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale, quali le "Funzioni Tecniche" di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e i "Compensi professionali" di cui all'art. 9 del D.Lgs. 114/2014, nonché la definitiva rendicontazione del costo del personale impiegato in attività finanziate con fondi comunitari e statali.

Un ulteriore elemento che potrebbe consentire di procedere ad un incremento delle disponibilità finanziarie sui fondi, principalmente connesso alla consistenza numerica del personale al 31/12/2022, rapportata a quella al 31/12/2018, è dato dall'applicazione dell'articolo 33 del D.L. n. 34/2019 e dalle indicazioni contenute nel D.M. del 3 settembre 2019 avente ad oggetto "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle Regioni*". Più nello specifico, il D.L. n. 34/2019 prevede che "*...il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018*". Tuttavia, sulla base delle proiezioni al 31 dicembre 2022, viene esclusa la possibilità di rientrare nelle condizioni per l'applicazione della norma.

Sulla base di tali presupposti, la Giunta regionale, con propria precedente DGR n. 311 del 29 marzo 2022, ha approvato, in via provvisoria, la consistenza del Fondo risorse decentrate, delle risorse a valere sul bilancio regionale da destinarsi alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, nonché del Fondo per il trattamento di posizione e di risultato della dirigenza per l'anno 2022, relativi al personale della Giunta regionale.

Tutto ciò premesso, si procede in questa sede alla quantificazione, in via definitiva, tenuto conto di quanto sopra specificato, delle risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale del comparto della Giunta Regionale relative all'anno 2022, determinandole in complessivi € 23.761.931,34. Tale importo complessivo è rappresentato dalla somma del Fondo risorse decentrate in senso stretto di importo pari ad €

16.243.353,73, a sua volta costituito dalla sommatoria tra le risorse stabili, quelle variabili e le decurtazioni di legge, con il finanziamento a bilancio della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative di importo pari ad € 7.518.577,61.

Va evidenziato che gli importi sopra riportati sono al netto degli incrementi di natura stabile e variabile che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto delle Funzioni Locali, sottoscritto in via definitiva in data 16/11/2022, ha disposto con effetto dal 1° gennaio 2023.

Pertanto sarà in sede di costituzione del fondo per la prossima annualità che gli incrementi stessi troveranno allocazione nel fondo stesso, secondo le dinamiche puntualmente descritte nel medesimo CCNL.

Il fondo per il lavoro straordinario è confermato in € 994.842,82 di componente storica regionale ed € 43.310,25 di componente complessiva ex provinciale.

L'analitica determinazione delle varie componenti del fondo, per il trattamento accessorio del personale, con i rispettivi riferimenti normativi e contrattuali di riferimento, e la nuova aggregazione di parte degli stessi nel nuovo importo unico consolidato sono riprodotti nell'**Allegato A** al presente atto, parte integrante dello stesso.

Come accennato, al verificarsi delle varie e, nel caso, ulteriori condizioni che ad oggi ancora non consentono una definizione puntuale delle risorse a disposizione per le politiche di incentivazione del personale regionale, si potrà procedere successivamente alla quantificazione definitiva delle risorse a ciò destinabili.

Con il presente provvedimento si procede altresì alla determinazione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale regionale con qualifica dirigenziale secondo la nuova disciplina introdotta dall'articolo 57 del CCNL del 17 dicembre 2020.

Conseguentemente, si procede in questa sede alla quantificazione, anch'essa in via definitiva e riprodotta nell'**Allegato B** al presente atto, ai suddetti fini di contrattazione integrativa, del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale della Giunta Regionale relativo all'anno 2022, determinandolo in complessi € 8.390.897,42.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il CCNL del comparto delle Funzioni Locali del 21.05.2018;

VISTO il CCNL della Dirigenza delle Funzioni Locali del 17.12.2020;

VISTO il D.Lgs. n. 75/2017;

VISTO l'art. 1, comma 800, della legge n. 205/2017;

VISTA la L.R. n. 39/2001;

VISTO l'art. 12 della L.R. n. 11/2010;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54/2012;

VISTO l'art. 27, comma 4, della L.R. n. 14/2016;

VISTO l'art. 6 della L.R. 34/2021;

VISTA la DGR n. 311 del 29 marzo 2022;

DATO ATTO che il Segretario Generale della Programmazione ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 1082 del 09/08/2021, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti della Segreteria Generale della Programmazione;

delibera

1. di richiamare, approvandole integralmente, le premesse al presente atto, quali parti integranti e sostanziali dello stesso;
2. di stabilire, in via definitiva, la consistenza del fondo per il trattamento accessorio del personale del comparto della Giunta Regionale per l'anno 2022, in ossequio alle disposizioni del CCNL delle Funzioni Locali del 21.05.2018 ed in particolare dell'art. 67 dello stesso, determinandolo in complessivi € 23.761.931,34, così come analiticamente determinato nell'**Allegato A** al presente atto, parte integrante dello stesso;
3. di quantificare la quota parte del fondo relativa alle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative da corrispondere a carico del bilancio regionale ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL 21.5.2018, in complessivi € 7.518.577,61 così come analiticamente determinato nel succitato **Allegato A** al presente atto, parte integrante dello stesso;
4. di confermare il fondo per il lavoro straordinario in € 994.842,82 di componente storica regionale ed € 43.310,25 di componente complessiva ex provinciale;
5. di stabilire, in via definitiva, la consistenza del fondo del personale regionale con qualifica dirigenziale per l'anno 2022 in complessivi € 8.390.897,42, così come analiticamente determinato nell'**Allegato B** al presente atto, parte integrante dello stesso;
6. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;
7. di dare atto che la spesa trova copertura a carico dei fondi già stanziati sui capitoli dedicati alla spesa di personale del bilancio di previsione 2022-2024;
8. di dare atto che all'assunzione delle obbligazioni di spesa provvederà con propri atti il direttore della Direzione Organizzazione e Personale che attesta che i medesimi capitoli presentano sufficiente disponibilità;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.